

Penale Sent. Sez. 1 Num. 13367 Anno 2018
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: ROCCHI GIACOMO
Data Udiienza: 24/01/2018

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

SIMONE MICHELE nato il 06/10/1979 a SAN GIOVANNI ROTONDO

avverso la sentenza del 01/03/2017 della CORTE MILITARE APPELLO di ROMA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
che ha concluso per il rigetto del ricorso

Udito il difensore che insiste per l'accoglimento dei motivi del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte Militare di appello confermava quella del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale militare di Napoli di condanna di Simone Michele alla pena di mesi otto di reclusione, previa concessione delle attenuanti generiche e di quella di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen. prevalenti sulla contestata aggravante, per il delitto di peculato militare aggravato.

Secondo l'imputazione, il Sergente Simone, addetto alla gestione della Mensa Unica presso il Comando del 32° Stormo A.M. di Amendola, dovendo riscuotere il pagamento in contanti da parte del personale estraneo al reparto dei pasti mediante il rilascio di ricevute per il vitto a pagamento, in più riprese si era appropriato di somme di danaro corrisposte dal personale, versandone solo una parte in cassa e trattenendo la differenza; per fare ciò, l'imputato redigeva, di volta in volta, una doppia ricevuta nella quale inseriva numero di pasti consumati e importi differenti, reali nella matrice che consegnava al fruitore del pasto, inferiore nella matrice che rimaneva agli atti: il tutto per il totale di euro 63,12 (che il giudice di primo grado aveva ridotto ad euro 57,86).

La Corte riteneva che il lavoro del perito grafico, che aveva attribuito alla mano dell'imputato alcune ricevute, non fosse carente o lacunoso ma, al contrario, completo e convincente. Non vi era nessun elemento di prova che altri militari potessero avere falsificato la sigla dell'imputato.

La qualificazione della condotta come peculato era corretta, poiché l'imputato, per ragioni di ufficio, si era trovato nel pieno possesso del denaro dell'Amministrazione e ne aveva riversato solo una parte.

Irrilevante era la mancanza di una perquisizione, mentre le dichiarazioni del teste Matteo Di Padova non incrinavano il quadro probatorio.

La menomazione patrimoniale dell'Amministrazione, benché di piccola entità, sussisteva.

La pena era considerata congrua e l'aumento per la continuazione tra i vari episodi assai limitata.

2. Ricorre per cassazione il difensore di Simone Michele, deducendo contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nonché travisamento della prova.

La Corte territoriale aveva attribuito attendibilità alla perizia grafica sulla base del numero delle pagine di cui era composta, senza valutare affatto le censure mosse dalla difesa. In realtà il perito, sulla base di alcune analogie, era giunto ad un giudizio finale di certezza dell'attribuzione all'imputato, senza

chiarire affatto in che modo fosse stata raggiunta. La Corte, inoltre, non aveva tenuto conto che la mensa era frequentata da circa settecento utenti e che i militari deputati alla compilazione e sottoscrizione delle ricevute potevano essere anche più di due.

In un secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 215 cod. pen. mil. pace con riferimento alla modesta entità del danno arrecato all'Amministrazione.

La somma di euro 57,87 era talmente modesta da non recare alcuna lesione all'integrità patrimoniale della Pubblica Amministrazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere rigettato.

La motivazione della sentenza impugnata è più che adeguata con riferimento all'attendibilità attribuita alle conclusioni del perito grafico, già contestata con l'atto di appello con argomentazioni riprodotte in questa sede; si deve escludere che il perito sia stato ritenuto attendibile dalla Corte territoriale soltanto in base al numero di pagine che componevano l'elaborato peritale e, del resto, il ricorrente ammette che il perito abbia fatto riferimento agli usuali parametri utilizzati in questo campo, salvo ribadire che "non si comprende come abbia potuto il perito attribuire, sulla base di questi dati generici e sintetici, qualificanti la stragrande maggioranza di scritture, le sigle con certezza al Simone Michele".

Ma la Corte territoriale aveva già indicato in che modo il perito era giunto alla certezza dell'attribuzione delle sigle alla mano dell'imputato: sulla base della valutazione globale dei parametri; una singola analogia sarebbe, infatti, risultata insufficiente, ma il perito era giunto alla certezza in conseguenza della presenza di più analogie convergenti verso la mano dell'imputato.

Il ricorso conferma, poi, quanto osservato in sentenza: che, cioè, l'ipotesi che le sigle potessero essere state apposte da altri militari è frutto di mero sospetto, privo di qualsiasi sostegno oggettivo. Ovviamente il numero dei fruitori della mensa è elemento del tutto generico e privo di valore indiziante.

La Corte territoriale ha adeguatamente motivato anche sulla sussistenza del reato nonostante la modesta entità della somma di cui l'imputato si è appropriato.

In effetti, "modesta entità" non significa "assenza di danno", ma, piuttosto,

"modestia del danno": la sentenza impugnata osserva che tale caratteristica è stata adeguatamente valorizzata mediante la concessione delle attenuanti generiche e di quella di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 24 gennaio 2018